COMUNE DI RIBERA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 39 Seduta del Giorno: 20.07.2005

COPIA

OGGETTO: CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N° 28.

L'anno **duemilacinque** addi **venti** del mese di **luglio** alle ore **20.00** in Ribera, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, si è riunito oggi in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prosecuzione della seduta del 13/07/2005 e aggiornamento della seduta del 14/07/2005, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 -ALBA DIEGO	Presente	11 - MAZZOTTA GIUSEPPE	Presente
2 - COLLETTI DOMENICO	Presente	12 - MESSINA GASPARE	Presente
3 - CONIGLIO LUIGI	Presente	13 - PULLARA FRANCESCO	Presente
4 - COSTA VINCENZO	Assente	14 - SALVAGGIO PASQUALE	Assente
5 - DI GRACI ANTONIO	Presente	15 - SGRO' ANTONIO	Presente
6 - DI GRADO PIETRO	Presente	16 - SMERAGLIA CALOGERO	Presente
7 - FARRUGGIA GIUSEPPE	Presente	17 - TORRETTA ELIO	Presente
8 - GARUANA FILIPPA	Presente	18 - TORTORICI GIUSEPPE	Presente
9 - DI CARO GIOVANNI	Presente	19 - TRIZZINO GIUSEPPE	Assente
10 - LIOTTA GIOVANNI	Assente	20 - VACANTE STEFANO	Presente

Totale presenti **16**Totale assenti **4**

Assume la presidenza l'Avv., MESSINA GASPARE, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. **ALFONSO SPATARO** .

Constatata la presenza di numero **16** su 20 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Sono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: COLLETTI DOMENICO, DI CARO GIOVANNI, SGRO' ANTONIO.

Sono presenti alla seduta i seguenti componenti la Giunta Municipale:

		P	Α	
1	Cortese Giuseppe		X	Sindaco
2	Caternicchia Paolo	X		Vice Sindaco
3	Aque' Domenico		X	Assessore
4	Inglese Sebastiano		X	Assessore
5	Pedalino Tommaso	X		Assessore
6	Schifano Gaetano		X	Assessore
7	Tramuta Baldassare		X	Assessore

Il Dirigente del IV Settore - Attività Produttive

Visto l'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che prevede che il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 5 della legge medesima, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotti, entro il termine di 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio", in particolare l'articolo 5 contenente i criteri e gli obiettivi della programmazione della rete distributiva e il Decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000 contenente direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica commerciale; Rilevata l'opportunità di stabilire un quadro di riferimento ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento di superficie, l'estensione di settore merceologico e il trasferimento di sede di medie strutture di vendita;

Preso atto del parere espresso dalle organizzazioni di tutela dei consumatori e dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio tramite nota di risposta alla richiesta formulata dal Comune in data 24.06.2005 prot. 9235;

Visti l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

Considerato che in osservanza dell'art. 2 del D.P.R.S. 11 luglio 2000 lo strumento urbanistico generale ha individuato aree, limiti e vincoli per gli insediamenti commerciali, attenendosi ai criteri di programmazione urbanistica di cui al titolo III del D.P.R.S. citato, e della nota prot. 5627 del 28.09.2002 dell'Ass.Reg.le Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca – Servizio 5S che ha espresso il concerto di cui all'art. 5 comma 7 della citata L.R. n.28/1999;

Propone Al Consiglio L'adozione Della Sotto Riportata Deliberazione

- 1. I criteri di rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita previsti dall'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nell'ambito del territorio comunale si ispirano ai seguenti principi:
- perseguire un processo di modernizzazione del sistema distributivo locale;
- assicurare garanzie di concorrenzialità tra le diverse forme distributive;
- mirare al mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di prossimità;
- promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita nelle diverse parti del territorio comunale;
- svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie imprese commerciali, stante il loro grado di radicamento sul territorio comunale ed il ruolo da queste svolte sotto il profilo dello sviluppo dell'occupazione di manodopera locale.
- 2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione dei settori merceologici, l'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie di vendita degli esercizi commerciali rientranti nei'limiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale sulla base dei criteri di cui al presente atto deliberativo. I settori merceologici di riferimento sono i seguenti:
- a) Settore alimentare
- I Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa;
- b) Settore non alimentare
- II Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature;
- III Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede, ampliamento (oltre il limite del 20%) di superficie o estensione di settore merceologico di una media struttura di vendita sia necessario l'ottenimento di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve inoltrare, contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale, la relativa domanda di concessione o autorizzazione edilizia, ovvero dichiarazione di inizio attività facendo riferimento in ciascuna delle due istanze alla domanda collegata.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi locali già esistenti per i quali esiste regolare certificato di usabilità e l'insediamento dell'attività commerciale non richiede modifiche alla destinazione d'uso dei locali e/o opere edilizie, il richiedente dovrà allegare alla domanda apposita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti sopra elencati.

Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia può essere contestuale o successivo al rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita.

- 3. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita è subordinato:
- a) alla presentazione della domanda per medie strutture di vendita su appositi modelli denominati "Mod. COM 3" e "Mod.COM 4 A-B-C", approvati con Decreto Assessoriale 8 maggio 2001 e pubblicati sul S.O. alla G.U.R.S. n.41 del 17.08.2001;
- b) alla presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa nel suo complesso, da allegare al modello ministeriale di cui sopra;

- c) al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti morali di cui all'art. 3, comma 2, e professionali (se trattasi di attività commerciale del settore alimentare) di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
- d) al rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla d'uso ed ai regolamenti edilizi;
- e) al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;
- f) al rispetto delle vigenti norme in materia d'igiene.
- Oltre ai suddetti criteri il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita è subordinato:
- a) alla verifica del rispetto degli standard urbanistici di parcheggio e verde pubblico e di parcheggi pertinenziali funzionalmente collegati alla struttura di vendita con capacità adeguata alle vigenti disposizioni in materia;
- b) alla verifica dell'esistenza di idonei collegamenti pedonali e viari che assicurino una funzionale accessibilità (distintamente per il flusso merci ed il flusso della clientela) alla struttura di vendita:
- c) alla verifica della previsione di idonee aree destinate a parcheggio distinte per classi di veicoli (autoveicoli, motoveicoli, cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci.
- 4. 'A tale fine il progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa da allegare alla domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento (oltre il limite del 20%) di superficie o estensione merceologica di una media struttura di vendita dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
- a) descrizione dell'area di insediamento della struttura con indicati tutti i riferimenti relativi allo stato di fatto ed allo stato di progetto;
- b) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa (tecniche di vendita, organizzazione degli spazi di vendita, bacino d'utenza, ecc. In particolare, se trattasi di centro commerciale, indicazione del numero complessivo degli esercizi previsti e loro caratteristiche dimensionali e merceologiche, indicazione della superficie di vendita complessiva, ecc.);
- c) descrizione della struttura che si intende realizzare, riconvertire, ristrutturare, ampliare con specificazione della destinazione dei singoli vani (superficie di vendita distinta eventualmente in alimentare e non alimentare, magazzini, uffici, servizi, ecc.), nonché illustrazione del relativo progetto architettonico;
- d) descrizione delle aree previste per i parcheggi distinti per classi di veicolo (autoveicoli; motoveicoli; cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci..

Al progetto tecnico illustrativo devono inoltre essere allegati (in duplice copia):

- a) planimetria dei locali di vendita (in scala almeno 1:100), con legenda relativa al lay out delle diverse zone d'intervento (in particolare con l'indicazione della superficie di vendita e di quella destinata ad altri usi);
- b) un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla sistemazione esterna dell'insediamento commerciale, con particolare riguardo alla viabilità (flusso merci e persone), alle aree di carico e scarico, all'applicazione agli standard di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela;
- c) un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate dalla domanda di autorizzazione;
- d) relazione tecnica contenente la descrizione della rete viaria esistente e di progetto, dei flussi di traffico esistenti e prevedibili a medio termine, della situazione relativa alla mobilità ed ai servizi di trasporto collettivo, nonché la previsione dei flussi di traffico previsti a seguito dell'apertura della nuova struttura distributiva ed illustrazione delle soluzioni che si intendono adottare per il miglioramento della mobilità sulla rete viaria di riferimento.

Qualora la documentazione tecnica e cartografica di cui sopra risulti già parzialmente depositata presso l'Amministrazione comunale a corredo di domanda di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato potrà ometterne la presentazione a corredo della domanda di autorizzazione

commerciale dichiarando che la stessa risulta già allegata ad altra istanza, specificandone gli estremi.

5. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo raggruppamento merceologico e tipologia dimensionale, nonché relative ad un medesimo ambito territoriale omogeneo per destinazione e funzioni e, comunque, non oltre il 70°(settantesimo) giorno dei 90 (novanta) fissati come termine ultimo per la conclusione del procedimento. L'istruttoria si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso.

Nel caso di domande concorrenti nello stesso Comune e nella stessa area territoriale di riferimento l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è concessa prioritariamente:

- a.1) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture di vendita ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti e operanti nel settore alimentare, e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente:
- a.2) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti ed operanti nel medesimo settore non alimentare, e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione professionale. Tale qualificazione può essere comprovata dall'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore non alimentare; o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, attestata dalla iscrizione all'I.N.P.S.; o essere in possesso di un diploma universitario o di un diploma di istituto secondario di secondo grado. In entrambi i settori merceologici sopraindicati a.1) e a.2) sono comunque prioritarie le domande
- relative agli insediamenti, frutto di operazioni di concentrazione o di accorpamento, inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui al decreto citato;
- b) trasferimento di medie strutture già operanti nel territorio comunale, con eventuale ampliamento nei limiti dimensionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
- c) ampliamento di medie strutture esistenti, oltre il limite del 20% della superficie di vendita già autorizzata e comunque nel limite dimensionale di detta tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
- d) nuova apertura di media struttura operante nel settore non alimentare da parte di un soggetto che abbia frequentato un corso di formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione ovvero sia in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo le modalità di cui al precedente punto a.2);
- e) nuova apertura di media struttura.
- In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.
- 6. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici, il rilascio di autorizzazione:
- a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1000 mg.;
- b) all'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie di vendita di una media struttura di vendita, nel rispetto del limite dimensionale di cui alla lettera a).

Il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alle lettere a) e b) è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 della 1. r. 22 dicembre 1999, n. 28;
- 2) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e siano operanti nello stesso Comune;
- 3) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;
- 4) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati per gli esercizi di vicinato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto accorpati o concentrati ovvero dell'effettiva superficie di vendita autorizzata, qualora la superficie di detti esercizi sia superiore ai predetti limiti.

In ogni caso il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quella relativa agli esercizi oggetto di concentrazione o di accorpamento.

7. L'estensione di un nuovo settore o raggruppamento merceologico di cui all'allegato della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nell'ambito di una media struttura di vendita equivale a nuova apertura e può essere autorizzata nell'osservanza delle relative procedure.

IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett i) della L.R. n. 4811991 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, si intende RESO FAVOREVOLMENTE.

Il Dirigente del IV Settore (arch. Pietro Coniglio)

Il Presidente precisa, su suggerimento del Dirigente del IV Settore, che viene invertito l'o.d.g. in quanto il punto 6 è propedeutico al punto 5. Lo stesso dà la parola all'Arch. Coniglio, Dirigente del IV Settore, il quale illustra la proposta.

Alle ore 20,17 entra in aula il Cons. Costa.

Chiede ed ottiene di intervenire il Vice Sindaco il quale invita tutto il Consiglio Comunale a votare questi punti proposti dal Dirigente del IV Settore, indispensabili per portare avanti procedimenti in corso.

Interviene il Cons. Mazzotta il quale propone i seguenti emendamenti:

- Eliminare al penultimo comma del punto 2 dopo la parola "esistenti" la frase " per i quali esiste regolare certificato di usabilità";
- Aggiungere alla lett. d) del terzo punto dopo le parole "relative alla" la parola "destinazione":

Si da atto che sugli emendamenti proposti dal Cons. Mazzotta esprime parere favorevole il Dirigente del IV Settore.

A questo punto, poiché nessuno chiede di parlare, il Presidente mette ai voti gli emendamenti sopra descritti ed essi vengono approvati all'unanimità.

Mette successivamente ai voti l'intera proposta così come emendata ed essa viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta così come emendata;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio comunale competente;

Constatato l'esito della votazione testè proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta con i seguenti emendamenti testé approvati:

- Eliminare al penultimo comma del punto 2 dopo la parola "esistenti" la frase " per i quali esiste regolare certificato di usabilità";
- Aggiungere alla lett. d) del terzo punto dopo le parole "relative alla" la parola "destinazione";

Deliberazione di C.C. n. 39 del 20/07/2005

Letto, approvato e sottoscritto:

L CONSIGLIERE ANZIANO CONIGLIO LUIGI	IL PRESIDENTE MESSINA GASPARE	IL SEGRETARIO GENERALE ALFONSO SPATARO
Il presente atto è stato pubblicato	all'Albo Pretorio il 28.07.2	005
	_	Il messo: CUFALO LEONARDO
Il sottoscritto Segretario comunal	le, visti gli atti d'ufficio,	
	ATTESTA	
_	uindici giorni consecutivi co	pretorio comunale a partire dal ome prescritto dall'art. 11 della L.R. del 28/12/2004.
- che la presente E' DIVENUT	A ESECUTIVA IL GIORNO	07.08.2005
- () decorsi 10 giorni dalla pu	abblicazione (Art. 12, comma	1);
RIBERA,	IL	SEGRETARIO GENERALE
Copia conforme a	ıll'originale ad uso amministr	rativo in carta libera.
Addi'		IL SEGRETARIO GENERALE